# Cassazione penale

direttore scientifico condirettore LX - Novembre 2020, n°11

Domenico Carcano Mario D'Andria

ΙI

20 20

estratto

IL REATO MILITARE DI VILIPENDIO

con nota di Pier Paolo Rivello

## **543** I PRESUPPOSTI DEL REATO DI CUI ALL'ART. 81 C.P.

### MIL, P.

G.U.P. Trib. Mil. Napoli - 16 settembre 2019 - Est. Fasoli

VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI E DELLE FORZE ARMATE DELLO STATO - Reati di cui agli artt. 81 c.p. mil. p. e 290 c.p. - Differenza di trattamento sanzionatorio - Ragioni.

(C.P. MIL. P. ART. 81; C.P. ART. 290)

VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI E DELLE FORZE ARMATE DELLO STATO - Vilipendio - Nozione.

(C.P. MIL. P. ART. 81; C.P. ART. 290)

# VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI E DELLE FORZE ARMATE DELLO STATO - Presupposti.

(C.P. MIL. P. ART. 81)

Il più severo trattamento sanzionatorio .per il delitto di vilipendio previsto e punito dall'art. 81 c.p. mil. p. rispetto all'analoga figura delineata dall'art. 290 c.p. può ancora oggi rinvenirsi nei valori propri delle Forze Armate; occorre, però, da parte del giudice militare, prestare la massima attenzione nel distinguere il vilipendio (con la conseguente, molto pesante, responsabilità penale) dalle critiche, anche dure ed inopportune che, pur non integrando gli estremi del reato, legittimano una responsabilità disciplinare anche grave.

Vilipendere significa disprezzare, tenere a vile, ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico alle istituzioni considerate nella loro entità astratta o concreta e il diritto di critica trova un limite nella esigenza di tutela del decoro e prestigio delle istituzioni repubblicane, per cui l'uso di espressioni di offesa, disprezzo, contumelia costituiscono vilipendio quando il limite giuridico del rispetto di tali istituzioni viene superato, con passaggio all'abuso del diritto, ossia quando la critica trascende nel gratuito oltraggio fine a se stesso.

L'incriminazione di vilipendio di cui all'art. 81 c.p. mil. p. richiede che le critiche alle istituzioni vigenti siano frutto di una manifestazione del pensiero diretta a negare ogni rispetto o fiducia all'istituzione, inducendo i destinatari al disprezzo o alla disobbedienza, nonché la volontà dolosa dell'agente di arrecare grave offesa all'istituzione tutelata.

(Massime redazionali).

MOTIVAZIONE - Con richiesta del 10.9.2018 il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio del militare per i delitti riportati nella superiore rubrica. All'udienza del 6.3.19 l'imputato ha richiesto il giudizio abbreviato subordinato all'ascolto di una persona informata sulle «iniziative che sono state prese riguardanti il fenomeno delle baby gangs a Napoli successivamente all'incontro con il Ministro Minniti e che ha determinato la critica oggetto dei fatti di imputazione»; il p.m. ha osservato che tali informazioni avrebbero potuto essere riferite dall'autore della CR, Col. (Omissis) e questo g.u.p., dopo aver preso atto della adesione del difensore all'ascolto di tale teste, con ordinanza, ha disposto in conformità. L'Ufficiale predetto, Comandante di Corpo dell'imputato, il 2.7.2019, dopo aver precisato che quest'ultimo è un "ottimo militare" ha riferito che il personale alle sue dipendenze non «è mai stato coinvolto in episodi di baby gangs, né tantomeno in episodi di aggressione ai militari o di occupazione di mezzi militari da parte di baby

gangs ... semmai qualche ragazzino si è divertito a schernire il personale militare». Gli episodi riguardanti il fenomeno delle baby gangs, ha continuato il Colonnello, si erano infatti verificati prima che lui assumesse il comando del (Omissis) "Operazione Strade Sicure". Infine il teste ha osservato che «se si profila la necessità di modificare le consegne di servizio vi provvede direttamente il Prefetto e che dopo la visita del Ministro sono stati intensificati tutti i controlli». Quindi il procedimento è stato rinviato per le conclusioni. All'odierna udienza dopo il deposito da parte della Difesa di una nota di merito riguardante l'imputato, le parti hanno così concluso: il p.m. ha chiesto, per il reato sub A, la condanna del militare alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione militare, relativamente al vilipendio dell'Ordine Giudiziario, con concessione dei benefici di legge, previa applicazione delle attenuanti generiche da valutarsi prevalenti sulla sussistente aggravante e della diminuente di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p. e l'assoluzione, ex art. 530 cpv. c.p.p. per i fatti di cui al "rimanente capo A" per l'insussistenza del fatto materiale. Ha richiesto inoltre, per il capo B, l'assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p. perché il fatto non costituisce reato. Il Difensore dell'imputato ha richiesto, per il proprio assistito, l'assoluzione, ex art. 530 cpv. c.p.p., da entrambi i capi d'imputazione per l'insussistenza materiale dei fatti di reato. Premesso quanto precede, deve rilevarsi che la ricostruzione dei fatti, come compiutamente ed analiticamente delineati dalla superiore rubrica, è da ritenersi assolutamente acclarata dalla PG attraverso l'acquisizione dei commenti riportati in rubrica che facevano riferimento ad un articolo di un quotidiano dello stesso periodo relativo al fenomeno delle baby gangs a Napoli nel contesto dell'operazione "strade sicure" e nell'ambito della discussione relativa all'impiego delle FFAA in concorso con quelle di Polizia sul territorio nazionale. Inoltre lo stesso imputato ha ammesso i fatti di reato precisando le ragioni (v. infra) che l'avevano indotto ai commenti di cui in rubrica. Nessun dubbio, sussiste poi sul requisito del mezzo di pubblicità dei messaggi perché essendo il primo stato postato sulla sua pagina "aperta" di facebook ed il secondo come un commento ad un post inserito da un parlamentare, si sono entrambi manifestati attraverso una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque apprezzabile, di persone (Cass., Sez. I, sent. n. 24431 del 28.4.2015, rv. 264007; Sez. V, sent. n. 11895 del 30.10.2013, Rv. 258333-01) Iniziando l'esame dal delitto sub B deve subito evidenziarsi che, devono accogliersi le concordi conclusioni delle parti riguardo al proscioglimento del militare ed in particolare quelle difensive relativamente alla insussistenza del fatto di reato da ritenersi acclarata ex art. 530, comma 1, c.p.p. Infatti, per dottrina e giurisprudenza costanti, il delitto di diffamazione è costituito, per espresso dettato normativo, dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere quindi ravvisato nel caso in cui ci si riferisca ad una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone alle quali le frasi si riferiscono non sono individuate né individuabili (Cass., Sez. V, Sentenze n. 3809 del 28/11/2017, Rv. 272320 n. 24065 del 23.2.2016, Rv. 266861 e n. 51096 del 19.9.2014, Rv. 261422). In particolare l'interpretazione giurisprudenziale è rigorosa nel richiedere che l'individuazione del soggetto passivo della diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica e nominativa o di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato soggetto, debba essere deducibile, per la perseguibilità, in termini di affidabile certezza dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa nel contesto in cui è inserita (Cass., Sez. V, Sentenze n. 24236 del 29/4/2003 Rv. 224984-01, n. 2135 del 7.12.1999, Rv. 215476, n. 8120 del 7/5/1992, Rv. 191312, n. 10307 del 18/10/1993, Rv. 195555). In altre parole, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio (Cass., Sez. V, sentenza n. 15643 del 11/3/2005, Rv. 232135-01). Nel caso di specie, se, come ha fatto il p.m. nell'ipotesi accusatoria, si ritiene che l'imputato si sia riferito ai superiori gerarchici deve concludersi che abbia fatto un'affermazione del tutto generica priva di specifica connessione con l'operato e la figura di soggetti determinati o determinabili in quanto la "scala gerarchica," menzionata nel capo B, del (Omissis) comprendeva tutti i superiori dell'imputato (all'epoca sergente) al momento dei fatti. Infatti, com'è noto, il soggetto-militare viene identificato, da un punto di vista gerarchico, attraverso il grado che gli viene attribuito, in base al quale ricopre una determinata posizione nell'organigramma militare,

come "subordinato" o "sovraordinato" rispetto a terzi soggetti (superiori o inferiori per grado o funzioni in scala gerarchica). Tale situazione determina che un militare possa trovarsi nella circostanza di ricevere ordini tanto dal superiore funzionale dell'ufficio cui appartiene, quanto dal superiore gerarchico appartenente alla catena di comando. Conseguenzialmente, nella miriade di superiori costituenti la "scala gerarchica" dell'imputato non è possibile individuare soggetti determinati e quindi non è ravvisabile, nel caso di specie, il delitto contestato. Ma a ben guardare la predetta "scala gerarchica" non è stata affatto esplicitamente menzionata dall'imputato che si è limitato a scrivere la frase riportata tra virgolette nel capo d'imputazione ovvero di aver riferito dei fatti di Napoli, oggetto delle problematiche prima accennate, "a livello superiore" facendone menzione a "chi sta in alto" e non può certo escludersi che si riferisse non ai suoi superiori dell'esercito o ad altri militari bensì ad altri soggetti che rivestivano cariche politiche o istituzionali ancor meno individuati/individuabili dei precedenti. Per la acclarata mancanza, ab origine che impone il proscioglimento ex art. 530, comma 1, c.p.p. - di un elemento materiale essenziale del delitto il militare deve essere quindi assolto con la formula più ampia. Riguardo poi al delitto sub A, deve osservarsi che l'ipotesi delittuosa è stata correttamente formulata in relazione ai soggetti passivi del reato che non erano/sono da individuarsi in tutti i magistrati ai quali l'imputato ha fatto riferimento né al Minniti come persona, bensì, rispettivamente nell'Ordine Giudiziario e nel Governo.

Infatti, per giurisprudenza costante di legittimità, ai fini del reato di vilipendio, le istituzioni costituzionali protette sono considerate impersonalmente, senza riguardo alle singole persone che le rappresentano o che le costituiscono ovvero che concorrono a costituirle. La relativa protezione penale deve quindi intendersi data all'organo nel suo complesso unitario, non già distintamente alle singole persone che possono con esso immedesimarsi, onde soggetto passivo è ciascuna istituzione prevista dall'art 290 c.p. considerata nella sua identità soggettiva. Pertanto la tutela penale è stabilita dalla detta norma per l'Ordine giudiziario unitariamente considerato, non per i singoli uffici od organi giudicanti e requirenti e tanto meno per le singole persone fisiche che li presiedono o li compongono, e quindi soggetto passivo è la Magistratura considerata nella sua unità organica, quale potere dello Stato (Cass., Sez. I, ordinanza n. 1278 del 26/6/1973 C.c., Rv. 126178 - 01). Costituisce poi apprezzamento di fatto del giudice di merito, ossia di questo g.u.p., accertare se, nel caso di specie, ci si sia rivolti alla/e singola/e persona/e o all'istituzione nel suo complesso (Cass., Sez. I, sentenza n. 7246 del 24/11/1976, Rv. 136111-01) Se non può esservi dubbio che critica ai magistrati sia rivolta non ai singoli ma all' Ordine giudiziario ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo a quella indirizzata al Minniti. Infatti, ci si desume con evidenza dal contesto storico della critica ed in particolare dalle manifeste ragioni della visita dell'allora Ministro dell'Interno a Napoli, ovvero, per usare le parole di cui in rubrica «in seguito ad alcuni episodi di criminalità riconducibili al fenomeno delle Baby Gang» al dichiarato fine di contrastare, dal punto di vista istituzionale, tale fenomeno ritenuto dallo stesso «un fenomeno non più tollerabile» in un'intervista al Mattino di Napoli del 15.1.18 (reperibile on  ${\it line}). \ In fatti, \`e notorio e come tale valutabile (attraverso il principio generale dell'art. \ {\it 115} c.p.c. chiaramente$ riferibile anche al processo penale Cass., Sez. V, sentenza n. 7473 del 22/4/1981, Rv. 149959-01), che, come riportato da tale quotidiano e dagli altri mass media dell'epoca, il titolare dell'Interno avesse deciso di arrivare lo stesso giorno in città per una riunione in Prefettura con i vertici nazionali e locali delle forze dell'ordine, il Procuratore della Repubblica, i Magistrati dei tribunali minorili, il Prefetto ed il Questore per dimostrare l'impegno del Governo verso questi tragici avvenimenti, ma soprattutto per offrire la propria collaborazione su come arginare la lunga scia di agguati, raid e accoltellamenti. In conformità con la citata giurisprudenza della suprema Corte (e delle, analoghe, ulteriori sentenze n. 1045 del 23.6.1967, Rv. 105959o1 e n. 1930 del 19.6.1973, Rv. 126387-01 della I Sezione) deve quindi ritenersi che la critica del militare fosse sicuramente rivolta non alla singola persona ma al Governo nel suo concreto funzionamento cioè nell'attività che esso svolge attraverso i suoi Ministri. Fatte queste doverose premesse e passando al merito del delitto in questione, va ulteriormente rilevato che il delitto di vilipendio previsto e punito dal c.p. mil. p. all'art. 81 è perseguito con una pena che va da due a sette anni ovvero in modo assai più grave della analoga figura prevista dal codice penale all'art. 290 che, come il c.p. mil. p., tutela le istituzioni, il sentimento di italianità ed i simboli rappresentativi dello Stato, così da non intaccarne il principio di autorità. In particolare il precedente trattamento sanzionatorio (reclusione da 6 mesi a 3 anni) dell'art. 290 c.p. è stato oggetto di modifica da parte della l. 24 febbraio 2006, n. 85 (art 11) che ha previsto la attuale multa da euro 1.000 a euro 5.000. Pertanto, nella maggior parte dei casi, il relativo procedimento penale viene definito con il

decreto penale ex artt. 459 ss. c.p.p. ed, in assenza di opposizione, senza contraddittorio, ovvero senza nemmeno ascoltare l'imputato. Se la ragione di un simile trattamento da parte del c.p. mil. p., molto più severo, può ancora oggi rinvenirsi nei valori propri delle FFAA, occorre, da parte del giudice militare, prestare la massima attenzione nel distinguere il vilipendio (con la conseguente, molto pesante, responsabilità penale) dalle critiche, anche molto dure ed inopportune che, pur non integrando gli estremi del reato, legittimano una responsabilità disciplinare anche grave e da quelle consentite da ogni punto di vista. Infatti, a tutti i cittadini, è consentito di manifestare il proprio pensiero attraverso il diritto di critica ex artt. 21 Cost. e 51 c.p., «cardine del pieno esercizio della dialettica democratica e del diffuso controllo sul corretto operato dei pubblici poteri (cfr. sent. n. 13549/2008)» come riportato nella motivazione della Cass., Sez. I, sent. n. 46107 del 2009, riguardante un caso di diffamazione militare. Tale sentenza precisa anche che «le critiche di scarsa professionalità o inadeguatezza pubblicamente rivolte ad un pubblico ufficiale, sempre che non abbiano modalità e contenuti insultanti, esprimono giudizi di valore attingenti l'agire pubblico del destinatario e sono pertanto di per sé dotate del carattere della continenza (cfr. sent. n. 36077/2007)» Ovviamente, in base alla vigente normativa (in primis dal Codice dell'Ordinamento Militare) anche agli appartenenti alle FFAA, tale facoltà è consentita purché, analogamente agli altri cittadini, come precisato nella predetta sentenza, non si travalichi il limite del requisito della c.d. "continenza" ovvero che l'esposizione dei fatti sia contenuta entro certi limiti. Con tale espressione, infatti, secondo l'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi nell'ambito del diritto di critica, nei delitti contro l'onore ed in particolare della diffamazione in ambito familiare, lavorativo e sindacale, anche a mezzo stampa, nonché nei diverbi "politici", si indica la proporzione delle modalità espressive dispiegate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, che non si traducano, quindi, in espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti che trasmodino in una mera aggressione verbale (Cass., Sez. V, sentenza n. 18170 del 9/3/2015,

Per la suprema Corte, il limite della continenza (oltre il quale si trasmoda nell'abuso del diritto commettendo il reato) non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Cass., Sez. V, sentenze n. 37397 del 24/6/2016, Rv. 267866-01 e n. 3047 del 13/12/2010, Rv. 249708 - 01). Quindi, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Cass., Sez. V sentenza n. 32027 del 23/3/2018, Rv. 273573-01) considerando anche che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario (Cass. Sez. V. Sentenza n. 27339 del 13/6/2007, Rv. 237260-01) e che «coloriture ed iperboli, toni aspri e polemici, linguaggio figurato e persino gergale non possono considerarsi di per sé punibili quando siano proporzionali e funzionali all'opinione o alla protesta da esprimere. La diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e funzione, specie se pubblica dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono quindi giustificare attacchi di grande violenza se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi Sez. V, n, 45163 del 2.10.2001, Rv. 221013» (Cass., Sez. I, sent. n. 36045 del 13.6.2014, in motivazione) Recependo poi i risultati raggiunti della giurisprudenza civilistica di legittimità in tema di risarcimento dei danni per fatti di ingiuria e diffamazione costituenti reato (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4109 del 6.4.1993, Rv. 481725; Sez. III, sent. n. 370 del 15 gennaio 2002, Rv. 551560 - 01 ed ordinanza n. 2357 del 31/1/2018, Rv. 647931-01) la suprema Corte ha poi enucleato e sviluppato, anche in ambito penale, un'ulteriore distinzione nella continenza: formale e sostanziale. La prima riguarda le osservazioni (sinora riportate) sulle modalità con cui il giudizio critico è esternato mentre la seconda (alias continenza materiale) attiene alla natura ed alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto/dovere di denuncia. La continenza sostanziale ha dunque riguardo alla quantità ed alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale ad esso (Cass., Sez. V, sent. n. 20545 del 7/3/2019 in motivazione; Cass., Sez. I, sent. n. 36045 del 13.6.2014, in motivazione; Cass., Sez. V, n. 5767 del 23.2.1988, Rv. 210750 -01). Tali risultati raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità devono ritenersi validi anche per il delitto in esame (come espressamente

Rv. 263460-01).

ritenuto dalla Corte Militare d'appello e dalla I Sezione della Cassazione n. 35988 del 15.1.2019, nella motivazione della sentenza di conferma) perché vilipendere implica sicuramente offendere la reputazione ed anche, secondo chi scrive, qualcosa in più. Infatti, per giurisprudenza costante, vilipendere significa disprezzare, tenere a vile, ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico alle istituzioni considerate nella loro entità astratta o concreta, ossia nella loro essenza ideale oppure quali enti concretamente operanti (Cass., Sez. I, n. 1427 del 17.10.1977 in motivazione) ed il diritto di critica trova un limite nella esigenza di tutela del decoro e prestigio di tali istituzioni, per cui l'uso di espressioni di offesa, disprezzo, contumelia costituiscono vilipendio quando il limite giuridico del rispetto di tali istituzioni repubblicane viene superato, con passaggio all'abuso del diritto, ossia quando la critica trascende nel gratuito oltraggio fine a se stesso (Cass., Sez. I sent. n. 5864 del 1.2.1978, rv. 139007; n. 10173 del 13.6.1979, Rv. 143539; n. 28730 del 21.3.2013, Rv. 256780 n. 1903 del 26/10/2017, Rv. 27204 -01) come avvenuto nel caso della citata sentenza n. 35988/19 in cui l'Italia era stata definita "Stato di merda". Ancora più analiticamente può osservarsi che il biasimo dell'operato del Governo, delle Forze Armate e degli organi costituzionali che sono compresi nella tutela predisposta con l'ipotesi delittuosa del vilipendio, anche se espresso in termini di critica accesa, non è sufficiente ad integrare gli estremi del delitto di vilipendio se tale biasimo non ha i caratteri del dileggio, del disprezzo, della derisione, tali che dimostrino la volontà dell'agente, di additare al pubblico disprezzo, cioè di vilipendere (Cass. Sez. I, sent. n. 804 del 10.5.1966, Rv. 102766-01 e sent. n. 1045 del 23.6.1967, Rv. 105960-01). È proprio, infatti, dei regimi totalitari negare il diritto di critica alle istituzioni considerando vilipendio qualsiasi censura alle stesse, mentre una corretta interpretazione della norma che punisce il vilipendio, operata sulla base dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione democratica, fondata sul civile dibattito delle idee e sul rispetto delle opinioni altrui e di tutti i valori tutelati dalla Costituzione medesima, induce a ritenere punibili le sole critiche vilipendiose alle istituzioni costituzionali ed a quelle ad esse equiparate quali le forze armate dello stato e quelle della liberazione, mentre devono ritenersi legittime le critiche e le censure, anche severe, espresse, senza trascendere nel disprezzo e nel dileggio, nell'ambito di una civile e democratica dialettica delle opinioni (Cass., Sez. I, sent. n. 1427 del 17.10.1977, Rv 137860-01). Quindi in un regime democratico, quale è quello instaurato dalla Costituzione repubblicana, sono ammesse critiche, anche severe, alle istituzioni vigenti, onde assicurarne l'adeguamento ai mutamenti della coscienza sociale e soltanto quando la manifestazione di pensiero sia diretta a negare ogni rispetto o fiducia all'istituzione, inducendo i destinatari al disprezzo o alla disobbedienza, non può parlarsi di mera critica bensì di condotta vilipendiosa (Cass., Sez. I, sent. n. 7386 del 5.12.1977, Rv. 139318-01; n. 9077 del 25.3.1977, rv. 136437-01) Ora, applicando tali principi deve ritenersi che i fatti contestati (che ad una prima lettura sembrerebbero ben integrare gli estremi del reato) siano in realtà espressione del diritto di critica del militare, seppur esercitato con modi sicuramente non consoni ed inopportuni e come tali perseguibili, secondo questo g.u.p., disciplinarmente anche in modo severo, ma non penalmente. Al riguardo occorre riportarsi a quanto asserito dal militare alla PG in sede di interrogatorio delegato ovvero che si è trattato di un puro ed ingenuo sfogo a seguito del servizio particolarmente gravoso da lui svolto a Napoli nell'operazione strade sicure in cui aveva constatato l'ostilità da parte di cittadini italiani e stranieri che tenevano comportamenti incivili, senza che lui ed i suoi colleghi potessero fare nulla e che avevano determinato negli stessi un senso di afflizione e di profonda frustrazione «perché desiderosi di vedere, invece, l'affermarsi del senso civico». Afflizione e frustrazione, secondo l'imputato, acuiti dalla sua difficile situazione familiare (per lo stato di salute della moglie per la perdita del figlio) ed a seguito dell'aggressione subita dai colleghi di servizio "strade sicure", poco prima del commento oggetto del giudizio, da parte di alcuni minorenni (riportata dai mass media) e che l'aveva indotto al commento -per sua stessa ammissione non consono al suo status di militare- postato, per, senza l'intenzione di offendere/ vilipendere nessuno. Tale versione, ad avviso di chi scrive appare plausibile in un sottufficiale di 37 anni definito dal suo stesso Comandante di Corpo "ottimo militare" e che nelle FFAA si è sempre distinto e migliorato sul campo, riportando numerosi elogi e riconoscimenti e fa dubitare della presenza, nella commissione dei fatti, dell'elemento soggettivo del reato del dolo generico che consiste nella consapevolezza e volontà di arrecare grave offesa all'istituzione tutelata, prescindendo dal fine o movente particolare che ha mosso l'autore del fatto e che si desume soprattutto dalle modalità dell'azione ed in particolare dal contenuto vilipendioso dello scritto o delle parole usate (Cass., Sez. I, Sentenze n. 7246 del 24/11/1976, Rv. 136109; n. 2629 del 11/12/1972, Rv. 123695 - 01). Analizzando dunque lo scritto del militare deve per tenersi conto, dell'attuale momento storico e del linguaggio corrente, profondamente deterioratosi negli ultimi anni e della conseguente profonda diversità maturata tra parole in concreto offensive e quelle semplicemente (seppur molto) volgari, perché è notorio che, nel corso del tempo si è verificata una progressiva degradazione del linguaggio comune di cui, seppure con rammarico, occorre necessariamente tener conto per giudicare. Sintomatica, al riguardo, è la sentenza della Suprema Corte (Sez. V, 23.5.2007 n. 27966) secondo la quale motivazione «vi sono talune parole ed anche frasi che, pur rappresentative di concetti osceni o a carattere sessuale, sono diventate di uso comune ed hanno perso il loro carattere offensivo, prendendo il posto nel linguaggio corrente di altre aventi significato diverso, le quali invece vengono sempre meno utilizzate; un simile fenomeno si è verificato rispetto a numerose locuzioni, quali ad esempio: "me ne fotto" in luogo di "non mi cale"; "è un gran casino" in luogo di "è una situazione disordinata" e del pari con riguardo all'espressione oggetto dell'imputazione, "vaffanculo", la quale trasformatasi sindaco dal punto di vista strutturale (trattasi ormai di un'unica parola), viene frequentemente impiegata per dire "non infastidirmi", "non voglio prenderti in considerazione" ovvero "lasciami in pace". In realtà è l'uso troppo frequente, quasi inflazionato, delle suddette parole che ha modificato in senso connotativo la loro carica: il che ha determinato e determina certamente un impoverimento del linguaggio e dell'educazione, non potendo peraltro negarsi che, in numerosi casi, l'impiego delle medesime non superi più la soglia della illiceità penale." (in senso simile anche la sentenza della Sez. VI n. 2466 del 24/10/1978, Rv. 141402-01 relativa al turpiloquio pronunciato davanti ad un PU valutato come semplice espressione di risentimento rivolto genericamente a disapprovare l'operato del pubblico ufficiale, ma non ad offenderlo). Così, passando alle espressioni in rubrica, il termine "stronzata", come riportato dal dizionario sinonimi contrari on line della Treccani, (es. "smettila di dire stronzate") nel linguaggio popolare viene intesa come "stupidaggine", così come, il termine "cazzo", riportato nello stesso dizionario, viene utilizzato come esclamazione di meraviglia, impazienza, rabbia, ira, disappunto, e in alcuni casi è, per eufemismo, sostituito da cavolo, caspita, capperi. Per lo stesso dizionario, poi, con il verbo "sparare" si definisce il raccontare cose inverosimili o esagerate, mentre con "comunismo" e "comunista" si intendono invece, l'insieme dei movimenti e dei sistemi politici che hanno fatto propria la dottrina basata sulle formulazioni teoriche di Marx ed Engels, ma in senso ampio, si intendono tutti quegli atteggiamenti teorici di chi professa il comunismo, e nel caso dei magistrati (v. nella dizione "giudice rosso") chi appare politicamente schierato a sinistra. In quest'ottica la parte rilevante della frase di cui in rubrica può essere letta come... che cavolo viene a fare? A dire le solite stupidaggini? La soluzione te la do io ai fatti di questi giorni, togli tutti i tuoi giudici del cavolo cha appaiono politicamente schierati a sinistra e dà il potere di agire alle forze dell'ordine con la certezza della pena ... Né può ritenersi che, essendo il (Omissis) un militare professionista, non gli fosse consentito di usare, nel caso di specie, un simile linguaggio perché, come puntualizzato nella stessa citata sentenza 27966/2007, deve farsi riferimento al concreto contesto in cui si inseriscono le espressioni citate per valutarne la reale portata. Non v'è dubbio che se le stesse frasi fossero state utilizzate in ambito militare per cause non estranee al servizio o alla disciplina da un subordinato verso un superiore o viceversa, avrebbero violato le regole di disciplina ed i principi che devono ispirarle in forza dell'art. 53 Cost., comma 3 ed avrebbero riacquistato appieno il loro specifico significato spregiativo, penalmente rilevante (Cass., Sez. I. sentenza n. 7575 del 22/1/2014, Rv. 259415- 01, sentenza n. 12997 del 10/2/2009, Rv. 243545 - 01) ma, nel caso di specie, così non è stato. Infatti il (Omissis) postando il suo commento nella sua "pagina aperta" di facebook ha scritto da semplice cittadino rivolto ad altri cittadini, violando le direttive militari sull'uso dei social networks in modo poco corretto, volgare ed inopportuno (incorrendo anche in svarioni grammaticali e macroscopici errori sulle competenze del Ministro dell'Interno), ma, plausibilmente, in un momento di debolezza, di rabbia e di sfogo in chi non si sente tutelato, senza, per, voler vilipendere le istituzioni menzionate. Quindi, alla luce di una lettura consentita dall'uso corrente delle espressioni usate non può ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, la (necessaria per aversi punibilità) volontà dolosa dell'agente, di additare, attraverso un gratuito oltraggio fine a se stesso, al pubblico disprezzo, le istituzioni perché le critiche, con tutti i palesi e macroscopici difetti precisati, non appaiono prive di una loro logica e sono pertinenti al delicatissimo tema della sicurezza. Ad analoghi risultati si perviene analizzando il comportamento dell'imputato alla luce della scriminante del diritto di critica ex art. 51 c.p. e 21 Cost. anche riguardo al punto di vista del profilo soggettivo ex art. 55 c.p. Riguardo alla continenza sostanziale (assicurata dalla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità sociale ad esso) del diritto di critica può essere osservato che, nel caso di specie,

sussiste l'interesse pubblico alla notizia. Inoltre le frasi postate si rivolgono non alle singole persone nel loro privato (che, per giurisprudenza costante -per tutte Cass., Sez. V, n. 4938 del 28/10/2010, Cc. Rv. 249239-01 renderebbe perseguibile il fatto per non pertinenti argumenta ad hominem) ma alle funzioni svolte con una sintetica esposizione dei fatti. In merito alla continenza formale si rileva che i termini usati, palesemente volgari, sono certamente esagerazioni volte a scuotere, urtare ed inquietare i destinatari ma, dovendosi necessariamente ricondurre nel dibattito sui fatti notori collegati al fenomeno delle baby gangs (richiamati implicitamente dall'imputato con l'inciso ai fatti di questi giorni), essendo pertinenti al tema in discussione non possono ritenersi estranee al diritto di critica ed eccedenti i valori democratici che il militare pretendeva di voler difendere. Come osserva la suprema Corte, in motivazione, nella citata sentenza n. 36045/2014 sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite. D'altronde, come ricorda la giurisprudenza CEDU (citata nella predetta sentenza), il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni non concerne unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, alla cui manifestazione nessuno mai s'opporrebbe, ma è al contrario principalmente rivolta a garantire la libertà proprio delle opinioni che urtano, scuotono o inquietano. E ciò tanto più ove dette opinioni veementi siano rivolte a soggetti che detengono o rappresentano un potere pubblico. Peraltro, anche volendo ritenere che il militare abbia ecceduto, nella critica, superando il limite della continenza formale, attraverso termini sproporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere, od anche, attraverso parole qualificabili come espressioni offensive e ritenute tali da vilipendere, non può per escludersi, nel caso di specie, l'esistenza della configurabilità dell'eccesso colposo nella scriminante che si verifica quando nell'esercizio del diritto, ex art. 55 c.p., si eccedono colposamente i limiti imposti dalla legge («si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo»). Nulla, infatti, preclude l'applicabilità della regola dettata da tale norma all'esercizio del diritto di critica, con conseguente esclusione del dolo e del fatto di reato non essendo prevista l'ipotesi colposa del delitto. Infatti, per le ragioni sopra indicate collegate con le oggettive vicende giudiziarie che hanno originato il commento, unitamente alle, comprensibili e credibili, condizioni psicologiche di avvilimento, frustrazione dell'imputato per lo specifico servizio di sicurezza prestato da lui e dai colleghi, superiori e subordinati, ben può ritenersi che tale limite sia stato varcato, erroneamente, dal (Omissis) senza la necessaria consapevolezza, ovvero non dolosamente ma solo per colpa e che mancasse quindi la necessaria volontà colpevole unicamente dolosa. Conseguenzialmente, lo stesso deve essere prosciolto, ex art. 530 cpv. c.p.p., con la formula «perché il fatto non costituisce reato» (la stessa da adottarsi in presenza di una scriminante: Cass., Sez. un., sent. n. 40049 del 29/5/2008 Rv. 240814; Sez. V, sent. n. 22598 del 25/2/2010, Rv. 247352 o per la mancanza di dolo: Cass., Sez. IV, sentenze n. 13690 del 24/6/1986, Rv. 174513; n. 7557 del 28/4/1992, Rv. 191335, n. 31479 del 5.7.2002, Rv. 222208) Naturalmente, residuano nel comportamento del militare profili di censurabilità disciplinare, anche grave, per l'assoluta inopportunità di un simile commento e per le modalità con le quali lo stesso è stato formulato (come ammesso espressamente dal (Omissis), in totale contrasto con i principi generali delle FFAA e con le specifiche direttive sull'uso consapevole dei social networks.

### IL REATO MILITARE DI VILIPENDIO

The military crime of contempt

L'Autore focalizza l'attenzione sulla disparità di trattamento intercorrente fra i "civili", chiamati a rispondere dei reati di vilipendio di cui agli artt. 290, 291 o 292 c.p., ed i militari incriminati per l'analogo illecito di vilipendio, sanzionato agli artt. 81, 82 e 83 c.p. mil. p. Viene sottolineato come tale discrasia derivi dall'intervento normativo operato dalla l. n. 85 del 2006, con cui il legislatore ridusse radicalmente le sanzioni previste dal codice penale in tema di vilipendio, senza peraltro estendere la portata di questa modifica ai codici penali militari. Nell'ambito di detta analisi viene poi approfondita la tematica dell'esercizio del diritto di critica, con particolare riferimento ai suoi presupposti legittimanti.

The Author focuses his attention on the differences in treatment, between civilians and soldiers, concerning the crimes of contempt, pursuant to artt. 290, 291, 292 c.p. and artt. 81, 82, 83 c.p. mil. p. It is underlined how the dyscrasia derives from the regulatory intervention carried out by law no. 85/2006, with which were radically reduced the sanctions for these crimes, without however extending the intervention to military penal codes as well. As part of this analysis, the issue of the right of criticism is examined in depth, with particular reference to its requirements.

### di Pierpaolo Rivello

Procuratore Generale Militare Emerito presso la Corte di cassazione

**Sommario** 1. Il contenuto della pronuncia in esame. — 2. L'irrazionalità derivante dalla discrasia tra il codice penale e i codici penali militari nella commisurazione della pena per i reati di vilipendio. — 3. Il requisito della "continenza" quale presupposto del diritto di critica.

### 1. IL CONTENUTO DELLA PRONUNCIA IN ESAME

Con l'annotata pronuncia il G.u.p. del Tribunale militare di Napoli ha assolto l'imputato, un Sergente Maggiore dell'Esercito italiano, dagli ascritti reati di diffamazione militare, di cui all'art. 227 c.p. mil. p., e di "Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate dello Stato", sanzionato dall'art. 81 c.p. mil. p.

Del tutto scontato appariva nel caso di specie il proscioglimento rispetto all'addebito di diffamazione, richiesto del resto concordemente sia dal difensore del prevenuto che dal pubblico ministero, in quanto per la sussistenza di detto reato occorre che il soggetto passivo sia individuato o quantomeno chiaramente individuabile, alla luce del preciso contenuto delle espressioni utilizzate, laddove nel caso in esame dette espressioni risultavano indirizzate, del tutto genericamente, a «chi sta in alto».

L'analisi deve dunque concentrarsi sull'addebito di vilipendio militare, apparentemente concretato da frasi particolarmente denigratorie nei confronti delle istituzioni, essendo stato così testualmente affermato, in un commento postato su *facebook*: «Domani Minniti a Napoli e a me viene una domanda ... che cazz ci vien a fa? A sparare le tue solite stronzate? La soluzione te la do io ai fatti di questi giorni, togli tutti i tuoi giudici comunisti dal cazzo e dai il potere di agire alle forze dell'ordine con la certezza della pena e al resto ci pensiamo noi».

L'assoluzione concernente detta imputazione parrebbe giustificare alcune perplessità.

Peraltro, in sede di disamina, più che la specifica vicenda presa in esame dal Giudice del Tribunale militare di Napoli interessa soffermare l'attenzione su alcune problematiche afferenti l'incriminazione di vilipendio di cui all'art. 81 del codice penale militare di pace e ben focalizzate dall'annotata pronuncia.

### 2. L'IRRAZIONALITÀ DERIVANTE DALLA DISCRASIA TRA IL CO-DICE PENALE E I CODICI PENALI MILITARI NELLA COMMISURA-ZIONE DELLA PENA PER I REATI DI VILIPENDIO

In primo luogo va sottolineata l'evidente e incomprensibile discrasia determinatasi, sotto il profilo sanzionatorio, tra il reato di vilipendio delineato dall'art. 81 c.p. mil. p. ed il quasi sovrapponibile reato configurato dal codice penale all'art. 290, avente tra l'altro una rubrica del tutto analoga (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate).

In passato detta discrasia non era affatto sussistente; essa è infatti stata originata dall'intervento operato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85, che ha determinato un drastico ridimensionamento della valenza, dal punto di vista sanzionatorio, degli illeciti di vilipendio contenuti nel codice penale, prevedendo per dette condotte non più la pena della reclusione bensì quella della pena pecuniaria, tra l'altro assai esigua.

Proprio per questo, verosimilmente, la magistratura militare, chiamata a pronunciarsi su dette fattispecie incriminatrici, agisce con un certo innegabile "imbarazzo", ben sapendo che gli stessi fatti per i quali il codice penale militare commina la pena di molti anni di reclusione condurrebbero invece, qualora posti in essere da soggetti non militari e sottoposti conseguentemente al vaglio della giustizia ordinaria, alla pena di poche migliaia di euro.

Cerchiamo di chiarire in maniera più ampia il senso di dette affermazioni.

Nell'ambito del capo I, titolo I, libro II del codice penale militare di pace ben tre articoli fanno richiamo alla nozione di "vilipendio" (1).

In base all'art. 81 c.p. mil. p. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato) «Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni. La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione».

L'art. 81 c.p. mil. p. punisce dunque, come espressamente chiarito dal legislatore, non solo il vilipendio delle Forze armate nel loro complesso, ma anche il vilipendio di «una parte di esse».

Tale terminologia deve essere intesa «come suddivisione permanente in armi, specialità, servizi» (escludendo invece quella afferente ai singoli reparti) (2), potendosi individuare in ciò una delle poche diversificazioni rispetto all'art. 290 c.p. (*Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate*), il cui ultimo comma, facendo riferimento al pubblico vilipendio arrecato alle «Forze Armate», pur dovendo essere interpretato in senso tale da ricomprendere anche le partizioni generali di tali Forze (quali l'Esercito, la Marina,

<sup>(1)</sup> V. volendo, per un'analisi al riguardo, Rivello, *Manuale del diritto penale militare e dell'ordinamento giudiziario militare*, Giappichelli, 2019, p. 147 ss.

<sup>(2)</sup> Veutro, Diritto penale militare, in Landi - Veutro - Stellacci - Verri, Manuale di diritto e di procedura penale militare, Giuffrè, 1976, p. 300.

l'Aeronautica, l'Arma dei carabinieri) non può peraltro essere esteso anche agli specifici Corpi (3).

Il successivo art. 82 c.p. mil. p. (Vilipendio alla nazione italiana) incrimina «il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana», prevedendo al riguardo come sanzione la reclusione militare da due a cinque anni, e disponendo che qualora il fatto sia commesso in territorio estero debba applicarsi la reclusione militare da due a sette anni.

Infine l'art. 83 c.p. mil. p. (Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato) punisce con la reclusione militare da tre a sette anni «il militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato», nonché il militare che «vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera», fissando peraltro la più grave pena della reclusione militare da tre a dodici anni qualora il fatto sia commesso in territorio estero.

Se invece spostiamo la nostra osservazione alle norme "corrispondenti" contenute nel codice penale, noteremo come l'art. 292 c.p. (*Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato*) abbia subìto, per effetto delle modifiche operate dall'art. 5 l. 24 febbraio 2006, n. 85, una significativa modificazione della sua portata sanzionatoria, essendo ora ricollegata alla condotta di vilipendio una semplice pena pecuniaria. Ciò ha indotto la dottrina ad evidenziare che «al di là di ogni valutazione sulla congruità dell'attuale pena prevista dal codice penale per il vilipendio della bandiera nazionale [...] il divario sanzionatorio fra la fattispecie comune e quella militare è ora accentuato in termini che appare difficile considerare ragionevoli» <sup>(4)</sup>.

Le stesse considerazioni potrebbero essere ripetute qualora venissero raffrontati gli artt. 81 e 82 c.p. mil. p. con gli artt. 290 c.p. (*Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate*) e 291 c.p. (*Vilipendio alla Nazione italiana*), che risultano attualmente puniti, per effetto della modifica operata dall'art. 11 l. n. 85 del 2006, con la sola pena pecuniaria.

Nella pronuncia in esame si è cercato di giustificare tale evidente disparità di trattamento in base all'affermazione secondo cui sarebbe tutto sommato corretto che i «valori propri delle FF. AA.» trovino una tutela più rigida nei codici penali militari.

In realtà, come già accennato, siamo in presenza di un aspetto del tutto irrazionale, determinato, come ben noto, dall'esigenza legislativa di intervenire al fine di limitare le conseguenze altrimenti dirompenti derivanti da notissime vicende giudiziarie.

Infatti alcuni uomini politici, al fine di "contestare" il Governo centrale e di sostenere presunte istanze "indipendentistiche" bruciarono, nell'area veneta, la bandiera italiana, rendendosi così responsabili del delitto di cui all'art. 292 c.p., all'epoca dei fatti punito con una pesante pena sanzionatoria.

Il legislatore intervenne, svuotando di fatto la valenza incriminatrice di detti illeciti, in relazione all'ambito delineato dal codice penale, senza invece soffermare in alcun modo la propria attenzione sulle condotte, del tutto analoghe, poste in essere dai militari.

Oggi pertanto un "civile" che decidesse di bruciare la bandiera italiana, simbolo dell'unità nazionale, verrebbe punito con una pena oscillante da mille a cinquemila euro; al contrario, se lo stesso fatto venisse posto in essere da un militare quest'ultimo sarebbe sanzionato con la

<sup>(3)</sup> V. le osservazioni in tal senso di Messina, I reati contro la fedeltà e la difesa militare (Parte I), in Rass. giust. mil., 1987, p. 196.

<sup>(4)</sup> Brunelli - Mazzi, Diritto penale militare, IV ed., Giuffrè, 2007, p. 214.

pena della reclusione da tre a sette anni, o addirittura con la pena da tre a dodici anni se il fatto fosse commesso in territorio estero.

Preso atto di questa evidente sproporzione ed irrazionalità nella dosimetria della pena, che scava un solco incommensurabile tra i reati di vilipendio delineati nel codice penale militare e quelli, ad essi sovrapponibili, sanzionati dal codice penale comune, deve osservarsi come fatti che condurrebbero verosimilmente alla condanna laddove esaminati dal giudice ordinario, che in tal caso giungerebbe alla comminazione di una pena pecuniaria di poche migliaia di euro, costringano invece il giudice militare, consapevole della gravità delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalle condanne per i reati di vilipendio militare, ad analisi più complesse, nello sforzo di individuare ambiti di inoffensività rispetto a queste condotte.

# 3. IL REQUISITO DELLA "CONTINENZA" QUALE PRESUPPOSTO DEL DIRITTO DI CRITICA

Ritornando allo specifico ambito della pronuncia in oggetto, la disamina si è incentrata sul diritto di critica e sul principio di continenza, al fine di sostenere che le frasi sovracitate rientravano in detti ambiti.

Nonostante l'ampiezza argomentativa e la connotazioni pregevoli della motivazione volta a sottolineare la valenza del diritto di critica e la necessità di non considerare punibili espressioni rientranti, in base al principio di continenza, entro detto ambito, deve riconoscersi come esse non valgano del tutto a fugare alcuni dubbi, nel contesto di una riflessione più generale diretta ad evidenziare come non possa continuare ad esigersi dall'ermeneusi giurisprudenziale la soluzione di problematiche derivanti dall'attuale inappagante assetto normativo connotato da ingiustificabili differenziazioni fra le incriminazioni contenute nel codice penale e quelle, talora del tutto analoghe, inserite nei codici penali militari.

Oltretutto, potrebbe rilevarsi come l'analisi in tema di diritto di critica, particolarmente significativa laddove si verta, ad esempio, in ambito di diffamazione, appaia assai meno pregnante laddove il bene offeso non sia quello della dignità e dell'onore di un singolo individuo, ma il prestigio di cui devono godere le Istituzioni della nostra Nazione.

Del resto, non a caso lo stesso g.u.p. del tribunale militare di Napoli aveva precedentemente sottolineato, al fine di confermare l'esattezza della qualificazione giuridica del reato ascritto, che le frasi offensive pronunciate nei confronti dell'allora Ministro degli Interni non riguardavano tale soggetto come singola persona fisica, ma come simbolo ed organo di vertice di un'istituzione statuale.

A ciò andrebbe aggiunto che l'esercizio del diritto di critica scrimina l'offesa, altrimenti illecita, solo nei limiti in cui esso risulti indispensabile per l'espletamento delle facoltà costituzionalmente garantite dall'art. 21 Cost.; rimangono pertanto punibili le espressioni "gratuitamente" offensive, e cioè quelle non direttamente e non necessariamente correlate al predetto diritto, in quanto inutilmente volgari, umilianti o dileggianti (5).

Le manifestazioni critiche, per non dar luogo all'incriminazione, devono dunque risultare proporzionate e funzionali, senza travalicare in alcun modo detti limiti.

In altri termini, anche se il diritto di critica, tutelato dalla Costituzione, va ritenuto preva-

<sup>(5)</sup> Sez. V, 25 settembre 2008, dep. 5 novembre 2008, n. 41283, Balestrini, in C.E.D. Cass., n. 241597.

lente rispetto ad altri beni, quale quello della dignità personale <sup>(6)</sup>, bisogna peraltro osservare che la libertà di espressione non può trasmodare nell'attacco personale gratuito alla sfera dell'offeso, e che d'altro canto il giudizio di bilanciamento può condurre ad esiti differenti qualora il valore antitetico sia rappresentato dalla tutela dei simboli supremi della Nazione italiana.

Occorre in ogni caso negare l'efficacia scriminante alle manifestazioni critiche che esorbitano dai limiti "costituzionali", e non risultano connotate dai requisiti della "rilevanza sociale" e della "continenza" rispetto al fatto censurato (7).

Non sussiste dunque detta esimente in caso di espressioni gravemente infamanti ed immotivatamente offensive, tali da trasmodare in una mera aggressione verbale nei confronti del soggetto criticato (8).

Il requisito della "continenza" postula una forma espositiva corretta della critica rivolta, che va pertanto mantenuta entro un ambito strettamente funzionale alla finalità perseguita, e non può invece consistere nel puro ed immotivato dileggio <sup>(9)</sup>.

Si afferma infatti che la "continenza" impone la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione e si traduce nel necessario rapporto di proporzione fra i fatti esposti e le modalità espressive adoperate.

Parimenti è stata esclusa la causa di giustificazione del diritto di critica politica in presenza di espressioni volte a denigrare la dignità e credibilità della persona offesa, e come tali inidonee ad assurgere al rango di legittima critica politica; si è infatti osservato che l'interesse dell'opinione pubblica è rivolto semmai alla conoscenza dei differenti punti di vista delle varie parti politiche in contrasto e che la contesa politica non deve mai abbassarsi al livello dell'invettiva personale, non essendo lecito per un politico diffondere in pubblico, al fine di acquisire consensi, delle considerazioni denigratorie di carattere personale o professionale nei confronti dei suoi antagonisti (10).

Deve comunque riconoscersi come non possano certo essere disattese le lucide considerazioni del g.u.p. militare di Napoli laddove ricorda come espressioni anche connotate da toni particolarmente aspri non necessariamente debbano essere considerate penalmente illecite e come occorra aver cura di differenziare la continenza formale da quella sostanziale.

Peraltro, al fine di ricondurre l'analisi di questa pronuncia entro uno schema che sappia trascendere le peculiarità della singola vicenda, può concludersi ribadendo che il dato veramente significativo, avente una valenza generale, è quello ricollegabile alla considerazione in base alla quale continuano purtroppo a rimanere inascoltati gli appelli volti a rilevare come

<sup>(6)</sup> Sez. V, 20 febbraio 2008, Pavone, in *questa rivista*, 2009, p. 2909, m. 869, con riferimento ad un esposto all'Arma dei carabinieri, contenente espressioni offensive verso un militare dell'Arma, con cui si chiedeva di procedere in via disciplinare nei confronti di tale soggetto.

<sup>(7)</sup> Sez. V, 2 luglio 2004, Scalfari, in *questa rivista*, 2006, p. 1461; Sez. V, 22 febbraio 2002, Scialoja, *ivi*, 2003, p. 1899.

<sup>(8)</sup> Sez. V, 23 febbraio 2011, dep. 13 aprile 2011, n. 15060, Dessì, in C.E.D. Cass., n. 250174.

<sup>(9)</sup> Sez. V, 24 giungo 2016, n. 37397, in *C.E.D. Cass.*, n. 267866. È stato ad esempio evidenziato che il diritto alla reputazione va tutelato nei confronti di chiunque, e dunque anche in relazione a chi sia stato riconosciuto autore di delitti efferati. Conseguentemente si è ravvisato il reato di diffamazione nei confronti di un giornalista che aveva equiparato il soggetto che in passato era al vertice di Cosa Nostra ad un escremento, rilevandosi come in tal modo risultasse violato in modo inequivocabile il nucleo fondamentale della dignità che il nostro ordinamento garantisce ad ogni individuo: Cass. pen., Sez. V, 10 maggio 2017, n. 50187, in *questa rivista*, 2018, p. 862, con osservazioni di F. Salviani.

<sup>(10)</sup> Sez. V, ud. 23 giugno 2010, dep. 19 ottobre 2010, n. 37220, Cazzoletti, in C.E.D. Cass., n. 248645.

risulti sempre più insostenibile il dato, incontestabile ed agli occhi di tutti, per effetto del quale accanto ad un diritto penale in continua trasformazione si colloca un diritto penale militare assolutamente ignorato e trascurato, di guisa che il solco tra i due sistemi si accentua non già per effetto di una meditata scelta normativa ma semplicemente per i mancati interventi di riassetto sul tessuto dei codici penali militari.

